

TI_GERICHTE TI-59353 vom 14. Januar 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-01-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-59353

FR: TI_GERICHTE TI-59353 du 14 janvier 2004

IT: TI_GERICHTE TI-59353 del 14 gennaio 2004

Erwägungen

E. 1

Il reclamo, formulato dall'accusato entro il termine previsto dalla legge (art. 20 cpv. 1 e 3 CPP) è ricevibile.

Analogamente sono ricevibili le osservazioni del magistrato inquirente e della parte civile.

E. 2

Non è inutile ribadire i principi generali in materia di complementi istruttori, sebbene gli stessi siano noti al Procuratore ed ai patrocinatori delle parti.

a)

Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell'istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l'accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell'istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest'ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP, inteso appunto tra l'altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l'accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del fair trial ai sensi dell'art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all'audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten. Di conseguenza, non è data violazione dell'art. 6 CEDU se il giudice del

merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

"l'estromissione di un mezzo di prova, o di un atto istruttorio, dall'incarto presuppone la sua nullità o la sua inutilizzabilità per inammissibilità della prova in quanto tale, rispettivamente violazione delle norme procedurali che ne regolamentano le modalità d'assunzione e non siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì requisiti di validità (sentenza GIAR 23 maggio 2003 in re P.; si veda inoltre, per una trattazione più dettagliata e approfondita della problematica, _____, Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale, REP 2000, p.39 ss); laddove l'utilizzabilità (Verwertbarkeit) non si confonde sempre e necessariamente con il valore o l'affidabilità dell'accertamento in quanto tale;"

(sentenza 7 gennaio 2003, GIAR inc. 237.2003.9)

"

-il reclamante, a ragione, non contesta che la perizia, in specie quella psichiatrica, sia mezzo di prova previsto dalla legge (art. 113 cpv. 2, 142 ss, 1147 CPP); neppure è avanzata ipotesi di violazione delle norme procedurali previste dal codice di rito che ne regolamentano le modalità d'assunzione ed i relativi diritti delle parti; contestata è la violazione del diritto costituzionale di essere sentito e la validità/utilizzabilità del referto in relazione alla metodologia, anche (se non soprattutto) a seguito della (pretesa) violazione del diritto di essere sentito;

-con scritto datato 4 novembre 2003 (trasmesso direttamente al perito dalla difesa il 7 novembre - cfr. AI 610), l'accusato ha comunicato la sua intenzione di sottoporsi "personalmente" alla perizia, quindi di essere sentito dal perito stesso; ciononostante il perito ha consegnato il suo referto qualche giorno dopo, senza procedere ad audizioni dell'accusato (AI 629); ciò, a giudizio del reclamante, costituisce violazione di un suo diritto fondamentale e giustificherebbe l'estromissione dagli atti del referto peritale in questione;

-sebbene sia circostanza comprensibile anche per un profano che una perizia psichiatrica effettuata sugli atti abbia un valore probatorio (Beweiswert) inferiore a quella effettuata (anche) mediante audizioni del peritando, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che una perizia psichiatrica effettuata sui soli atti è, eccezionalmente, ammissibile:

"Aktengutachten müssen die Ausnahme darstellen. Solche Ausnahme sind etwa möglich, wenn über den zu begutachtenden Täter bereits ein oder mehrere Gutachten erstatten worden sind, die überdies jüngeren Datums sein müssen, und wenn sich die Grundlagen der Begutachtung nicht wesentlich geändert haben (nach wie vor gleiches Krankheitsbild). Ein Aktengutachten kommt auch in Betracht, wenn der Proband nicht oder nur schwer erreichbar ist oder sich einer Begutachtung verweigert."

(DTF 127 I 54)

"La funzione di questi esperti, d'altro canto, va considerata nel contesto generale dell'attività inquirente e della collaborazione prestata da funzionari ai Procuratori pubblici, partendo dall'indirizzo della legge processuale per il quale l'opera di un perito giudiziario è necessaria quando "occorre stabilire fatti e circostanze, per l'accertamento dei quali sono necessarie cognizioni speciali" (art. 142 cpv. 1 CPP). Per converso è ovvio che senza questa necessità il magistrato inquirente può prescindere dall'opera di un perito esterno, mentre tra

questi due estremi può far capo a collaboratori dell'ufficio o della Polizia, come concesso in genere dall'art. 194 CPP, nella formulazione datagli dalla revisione parziale del codice di rito in vigore dal 1. gennaio 1993, che ha esteso questa facoltà di legge all'istruzione formale, in consonanza con l'art. 59 LOG (v. Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione totale del CPP, ad art. 159 bis, pag. 156, il correlativo Rapporto della commissione granconsigliare, del 22 luglio 1992, ad art. 153, pag. 66, per la quale appunto questa novella "estende giustamente all'istruzione formale la facoltà del Procuratore pubblico di incaricare funzionari del Ministero pubblico o funzionari della polizia dell'assunzione di prove, facoltà limitata oggi alle informazioni preliminari"). Né questi funzionari sono così unicamente competenti ad interrogare parti e testimoni, ma ricorrentemente prestano opera di esperto, non solo quali agenti di polizia (si pensi ai rilievi di incidenti della circolazione, all'assicurazione di impronte, alle analisi calligrafiche), ma anche quali segretari giudiziari, se usciti da una scuola di polizia, ed ora quali periti contabili. Come già osservato nel messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 (loc. cit.):

"non fa dubbio che il Procuratore pubblico debba fare capo a queste collaborazioni: restano ovviamente riservati il rispetto delle norme procedurali e soprattutto dei diritti delle parti, specie in ordine al valore delle prove così assunte".

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.